



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"ORNEDO SPORT"
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI**

Articolo 1

Viene costituita a tempo indeterminato l'Associazione Sportiva Dilettantistica "ORNEDO SPORT", nella forma abbreviata in A.S.D. Ornedo Sport, **con sede presso il domicilio del presidente pro tempore.**

Articolo 2

Il suo scopo e' quello di promuovere la diffusione nella Provincia dello sport secondo le norme delle varie Federazioni e del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) delle quali accetta Statuti e Regolamenti, nonché di organizzare anche in collaborazione con Enti ed altre Associazioni, manifestazioni sportive e ricreative, come di seguito più dettagliatamente evidenziato:

- Organizzazione e promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti.
- La promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici.
- La formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport in generale inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei Soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, potrà svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, agli Statuti e ai Regolamenti delle varie Federazioni Nazionali e delle varie Unioni Internazionali; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle varie Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Articolo 3

Il sodalizio e' apartitico e apolitico, e non si prefigge scopi di lucro, ne diretto ne indiretto. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

Articolo 4

L'Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti alla stipulazione dell'atto costitutivo e da quanti in seguito aderiranno ad essa. Vi potranno aderire tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che approvino e condividano gli scopi dell'Associazione.

ORGANI - SOCI

Articolo 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Presidente,
- c) il Vice Presidente,
- d) il Consiglio Direttivo,
- e) il Segretario Organizzativo,
- f) il Tesoriere,
- g) il Revisore

Articolo 6

L'Associazione e' composta:

- a) da soci ordinari i quali dovranno avere compiuto almeno **diciotto** anni, hanno diritto ad un solo voto.
- b) da soci junior con età inferiore a **diciotto** anni che non hanno diritto al voto.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere e tutelare il buon nome dell'Associazione, e il diritto di frequentare i locali sociali, e di godere delle agevolazioni che l'Associazione potrà loro offrire.

Articolo 7

Per ottenere la qualifica di socio dovrà:

Presentare una domanda in carta semplice, indirizzata al Consiglio Direttivo, corredata da una somma di denaro il cui importo sarà stabilito dal Consiglio stesso;

Il socio, sottoscrivendo la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto.

Sulla domanda di ammissione, decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

Articolo 8

I Soci sono obbligati al pagamento di una quota annua, dell'importo di anno in anno stabilito dal Consiglio Direttivo. **E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

Articolo 9

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per morosità, che si verifica nel caso di ritardo superiore a tre mesi, nel pagamento della quota associativa.
- c) per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che commette fatti puniti dalla legge penale, o che comunque, tenga comportamenti contrastanti con le norme della buona educazione civile e sportiva, e commetta atti lesivi del buon nome dell'Associazione, dei suoi dirigenti, e dei dirigenti federali.

I nomi dei soci dimissionari per morosità e di quelli radiati verranno affissi nell'Albo dell'Associazione.

I soci dimissionari dovranno, per essere riammessi, sottoporsi alle norme stabilite dall'articolo 7 del presente Statuto; la riammissione dei soci morosi e' subordinata al versamento della quota sociale arretrata.

Articolo 10

Le quote apportate dai soci durante la vita dell'Associazione rimangono di proprietà della stessa; pertanto nei casi di cui all'art. 9 i soci non avranno nessun diritto alla restituzione delle quote apportate ne' a nessuna azione di rivalsa.

Le quote sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 11

A carico dei soci possono essere adottati i seguenti altri provvedimenti:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione dagli incarichi sociali.

Il periodo della sospensione e' fissato dal Consiglio Direttivo a sua discrezione.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

ANNO SOCIALE - ASSEMBLEE

Articolo 12

L'Anno sociale decorre dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre.

Articolo 13

L'Assemblea dei soci è sovrana. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro i primi quindici giorni del mese di Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea Straordinaria puo' essere convocata dal Consiglio Direttivo; la convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei soci, con domanda da indirizzarsi al Presidente dell'Associazione, contenente la proposta dell'ordine del giorno da discutersi: in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- a) per invito scritto spedito via posta ordinaria ai soci almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.**
- b) per invito scritto spedito ai soci a mezzo di posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.**

c) per invito pubblicato a mezzo sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

d) per invito affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'invito, indipendentemente dalla modalità scelta, dovrà contenere l'indicazione esatta degli argomenti che saranno trattati in Assemblea.

Articolo 14

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e/o Straordinarie dell'Associazione tutti i Soci in regola con la quota sociale.

Esse saranno valide in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 15

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica, o da chi ne fa le veci, assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea tra uno dei soci presenti. L'Assemblea nomina, altresì, due scrutatori per il controllo delle votazioni. Di ogni assemblea, dovrà redigersi verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

Articolo 16

Le modifiche allo Statuto Sociale potranno essere discusse in una opportuna assemblea Straordinaria, richiesta da almeno la metà dei soci, o dal Consiglio Direttivo rispettando i tempi e le modalità di convocazione di cui all'articolo 13. Le modifiche dovranno essere approvate tramite Referendum da almeno i due terzi dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

L'organo direttivo dell'Associazione e' il Consiglio Direttivo, i cui componenti, scelti tra i soci, vengono nominati dall'assemblea, per elezione a scrutinio Segreto.

Potranno ricoprire cariche sociali solo i Soci che non ricoprano la medesima carica sociale in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito delle varie Federazioni Sportive Nazionali, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte delle varie Federazioni Sportive nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

I primi **sette** soci eletti formeranno il Consiglio Direttivo, i successivi resteranno in lista per eventuali dimissioni o rinunce. Viene demandato al Consiglio Direttivo la nomina del Presidente e del Vice Presidente, del Tesoriere e del Revisore.

Sarà cura del Consiglio Direttivo nominare il Segretario Organizzativo.

Tutte le cariche sono onorifiche e pertanto gratuite. Gli eletti rimangono in carica per **tre** anni e sono rieleggibili.

Articolo 18

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione e' presente la maggioranza dei componenti, e vengono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità di voti e' determinante quello del Presidente.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo:

a) esamina le domande di ammissione, ed accetta le dimissioni dei soci;

b) adotta i provvedimenti disciplinari;

c) **redige annualmente un rendiconto economico e finanziario sia preventivo che consuntivo** dell'Associazione da sottoporre all'approvazione all'Assemblea dei Soci, convoca altresì l'Assemblea ordinaria la quale riporterà nell'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, e cura gli affari amministrativi;

- d) approva il programma per la preparazione tecnica degli atleti e dei soci, nonché il programma delle attività sportive, sociali;
- e) nomina i preparatori atletici e i direttori sportivi dei vari settori, anche tra persone estranee al Consiglio Direttivo, nel qual caso, essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio stesso, ma con voto solo consultivo;
- f) stabilisce le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convoca le assemblee straordinarie, quando lo reputi necessario, o ne venga fatta richiesta dai soci, a norma del precedente art. 18;
- g) stabilisce le norme per il funzionamento della sede sociale, e i regolamenti interni;
- h) stabilisce le norme per l'uso degli impianti sportivi;
- i) decide su tutte le questioni che interessano l'associazione e i soci, nonché comunica tempestivamente, alla Federazione alla quale è affiliata, con copia del verbale: le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione.

Articolo 21

Il Presidente del Consiglio Direttivo e' il legale rappresentante dell'associazione anche in giudizio.

Articolo 22

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo nel caso di sua assenza od impedimento, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 23

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario dell'associazione, e rispondono delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio, o non approvate dall'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

SEGRETARIO - TESORIERE

Articolo 24

Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci, provvede al normale andamento dell'associazione, e dirige l'amministrazione sociale.

Il Tesoriere e' incaricato della esazione delle entrate e della tenuta dei libri; provvede alla conservazione dei beni sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

DIREZIONE TECNICO-SPORTIVA

Articolo 25

Il Direttivo tecnico-sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare; sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni.

Egli ha alle proprie dipendenze l'allenatore delle squadre rappresentative.

Provvede anche alla migliore preparazione tecnica dei soci che non si dedicano all'attività agonistica.

ENTRATE - PATRIMONIO

Articolo 26

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) da tutte le altre entrate di cui l'associazione può avvalersi.

Articolo 27

Il patrimonio sociale e' costituito:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'associazione;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in competizioni;
- c) dal materiale attrezzi ed indumenti di proprietà sociale;
- d) dagli eventuali utili di bilancio accantonati in fondo di riserva;
- e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione stessa.
- f) dalle donazioni e dai lasciti testamentari.

DURATA - SCIoglimento.

Articolo 28

La durata dell'associazione e' illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre / quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre / quarti) dei Soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione Dilettantistica non avente scopo di lucro con **finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità**, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Del presente statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare una copia la quale verrà depositata presso gli archivi sociali.

Articolo 30

Per tutto quanto non e' previsto dal presente Statuto, valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Il presente statuto è stato ri-approvato nell'Assemblea del 19 Gennaio 2006 in seguito alle modifiche in conformità al D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2004, n. 128

Il presente statuto è stato ri-approvato nell'Assemblea del 19 Dicembre 2008 in seguito all'unica modifica relativa al cambio della sede legale, vedi articolo 1.

Il presente statuto è stato ri-approvato nell'Assemblea del 04 Dicembre 2009 in seguito alle modifiche per armonizzazione fiscale; gli articoli modificati sono i seguenti: 1;8;10;13;17;20;28.